



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 45 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (*Codice della Proprietà Industriale*) e successive modificazioni e integrazioni, che definisce l'oggetto dei brevetti per invenzioni industriali;

VISTO il "*Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy*" di cui al D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174, che ha riconosciuto alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese la competenza in merito alla gestione di misure di incentivazione volte a favorire l'accesso al sistema della proprietà industriale da parte delle imprese, nonché la promozione e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

VISTO l'articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, "*Decreto Crescita*", convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, che, al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconosce al Ministero dello sviluppo economico la possibilità di provvedere, annualmente e con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate Brevetti, Marchi e Disegni, attuate tramite soggetti gestori, in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria;

CONSIDERATO che è in corso di adeguamento la convenzione tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito anche solo Agenzia o Invitalia) e la Direzione generale incentivi alle imprese per la gestione della misura in oggetto, Brevetti+;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" che dispone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante "*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*", convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

VISTO l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n.184, recante “*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 dicembre 2025, n. 286;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – nel seguito anche *GDPR*);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*” (nel seguito, decreto legislativo n. 196/2003);

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP, codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ai commi 6 e 7 introduce norme relative all'apposizione del CUP sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”, l'articolo 46-bis, recante “Certificazione della parità di genere”;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un

punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti

VISTO il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e successive modifiche ed integrazioni (denominato nel seguito anche solo "*de minimis*");

VISTA la Direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 13 marzo 2024 (registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2024, Reg. Prev. n. 496), per l'utilizzo delle risorse stanziato sul capitolo di bilancio 7476 dello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale (quali ad esempio i bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+) ed a tal fine dispone che, con la richiesta di una o più riassegnazioni da parte del MEF di quote dei proventi di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, verrà alimentato il capitolo di gestione della Direzione generale incentivi alle imprese per l'occorrente importo stabilito per l'emanazione dei predetti bandi;

VISTO il Decreto del Ragioniere Capo dello Stato n. 46550 con il quale è stato istituito presso il Dipartimento per le politiche per le imprese il capitolo 7496 "Risorse per la gestione di misure agevolative e progetti per la promozione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale", destinato ad essere alimentato per la gestione dei predetti bandi;

VISTO il decreto del Direttore generale per la proprietà industriale- UIBM 28 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del 29 agosto 2026, che ha definito la programmazione finanziaria per l'anno 2026 delle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, prevedendo, per la misura Brevetti+, una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 20.000.000,00;

CONSIDERATO che il suddetto decreto ha altresì disposto che gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle predette misure siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del menzionato decreto;

VALUTATA la necessità di adottare, per l'annualità 2026, il presente bando per la concessione della misura agevolativa Brevetti+;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, avvenuta con D.P.C.M del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022,

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Codice degli incentivi*”: il decreto legislativo 27 novembre 2025, n.184, adottato in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
- b) “*Costi ammissibili*”: il valore complessivo dei servizi specialistici ritenuti funzionali e coerenti con la valorizzazione del brevetto determinato in sede di istruttoria e corrispondente al *piano dei servizi* ammessi;
- c) “*CUP*”: il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- d) “*Domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda*”: la domanda che rivendica, in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell’articolo 4 della citata Convenzione e dell’articolo 4 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo. n. 30 del 2005);
- e) “*GDPR*”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- f) “*Imprese di nuova costituzione*”: le imprese costituite nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda telematica, effettuata tramite la *procedura informatica* gestita dal *Soggetto competente*;
- g) “*Ministero*”: il Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- h) “*PEC del Soggetto competente*”: la casella di posta elettronica certificata utilizzata dal *Soggetto competente* per lo scambio delle comunicazioni, il cui indirizzo è brevettipius@pec.invitalia.it;

- i) *“Piano dei servizi”*: il programma di servizi specialistici e il valore complessivo degli stessi, ritenuto necessario al raggiungimento dell’obiettivo di valorizzazione del brevetto;
- j) *“PMI”*: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
- k) *“Procedura Informatica”*: l’insieme delle procedure informatiche, adottate dal *Soggetto competente* per l’attuazione della Misura e accessibili dall’apposita sezione del portale istituzionale del sito web del *Soggetto competente* (www.invitalia.it), o analoghi strumenti informatici (PEC);
- l) *“Progetto di valorizzazione”*: il documento che descrive la strategia di valorizzazione del brevetto, i servizi specialistici necessari al raggiungimento degli obiettivi e le informazioni essenziali e necessarie alla valutazione di merito;
- m) *“Prossimi Congiunti”*: gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (articoli 74-78 del Codice civile);
- n) *“Rapporto di ricerca con esito “non negativo”*: il rapporto che evidenzia, per almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale), almeno una rivendicazione positiva;
- o) *“Rating di legalità”*: l’indicatore sintetico relativo agli standard di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle imprese che ne abbiano fatto richiesta, secondo le disposizioni del regolamento attuativo in materia di rating di legalità, delibera AGCM 15 maggio 2018, n. 27165 (Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2018, n. 122, Bollettino AGCM del 28 maggio 2018, n. 20);
- p) *“Rendicontazione”*: l’attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- q) *“Soggetto competente”*: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
- r) *“UIBM”*: la Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Articolo 2

(Obiettivi)

1. Con il presente bando si intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici, sottoforma di consulenze professionali, finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

Articolo 3

(Risorse finanziarie)

1. La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle *PMI* beneficiarie delle agevolazioni ammonta ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) al lordo dei compensi destinati al *Soggetto competente*.

2. Una quota pari al 5% (cinque per cento) delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del *rating di legalità*. Qualora la suddetta riserva non risulti utilizzata entro 30 giorni dalla data di apertura dello sportello di cui all'articolo 5 comma 2, le relative disponibilità rientreranno nella dotazione complessiva dell'intervento.

3. La dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata con eventuali risorse nazionali aggiuntive che potranno rendersi disponibili, nonché con le risorse della programmazione unionale a valere su risorse dei fondi strutturali e di investimento europei. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse disponibili, è possibile, all'erogazione a saldo, definire la sostituzione dei progetti agevolati tra le eventuali diverse tipologie di fondi.

Articolo 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le *PMI*, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2025 ovvero siano titolari di una licenza esclusiva trascritta all'*UIBM* di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2025. In entrambi i casi, i

brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;

b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2024 con un *rapporto di ricerca con esito “non negativo”*;

c) siano titolari di un brevetto concesso dall'EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2025 oppure titolari di un brevetto concesso dall'EPO con effetto UNITARIO a partire dal 1° gennaio 2025;

d) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2024, con il relativo *rapporto di ricerca con esito “non negativo”*, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni “Brevetti+” nell’ambito dei precedenti bandi. La domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda è quella domanda che rivendica, in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell’articolo 4 della citata Convenzione e dell’articolo 4 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo. n. 30 del 2005).

2. Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui al precedente comma 1 sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono iscritte nel Registro delle imprese;

b) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;

c) sono in regola con gli obblighi assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39;

3. Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:

a) escluse dagli aiuti *de minimis*, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento UE n. 2023/2831;

b) aventi procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

Articolo 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

2. Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la *procedura informatica* e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del *Soggetto competente* e possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 25 novembre 2026 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il *CUP*, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del *Codice degli incentivi*, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3. Dell'avvenuto esaurimento delle risorse è data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18.00 del giorno in cui si è accertato l'esaurimento delle risorse, da parte del *Ministero*, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito del *Ministero* e su quello di Invitalia, sulla base dei dati comunicati da quest'ultima.

5. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. Il *Soggetto competente* provvede a notificare alle imprese interessate la sospensione con apposita comunicazione individuale a mezzo PEC. Il *Soggetto competente* provvede inoltre a comunicare a mezzo PEC alle imprese interessate la riapertura della relativa istruttoria. In assenza di economie rinvenienti entro 6 mesi dalla data di chiusura dello sportello di presentazione, le domande si considereranno decadute.

6. Ciascun proponente può presentare una sola domanda di agevolazione. Inoltre, il brevetto da valorizzare non deve essere oggetto di un'altra domanda presentata a valere sul presente sportello.

7. La domanda di agevolazione deve essere relativa ad un brevetto che non sia già stato oggetto di agevolazione nei precedenti sportelli.

8. Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l'impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta.

9. La richiesta on line di accesso alle agevolazioni comprende le seguenti sezioni:

- a. liberatoria privacy in attuazione del *GDPR* e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
- b. sezione anagrafica;

- c. presentazione dell'impresa;
- d. descrizione dell'oggetto di brevetto con indicazione dello stato nell'iter brevettuale;
- e. obiettivi di valorizzazione economica dell'idea brevettuale;
- f. *piano dei servizi* specialistici richiesti;
- g. risultati attesi.

10. Alla documentazione devono essere, altresì, allegati:

- a. dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti i requisiti di ammissibilità, il requisito di *PMI*, gli aiuti già ricevuti in regime *de minimis*, la regolarità contributiva, l'assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, di non aver ottenuto altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese oggetto del presente decreto e le informazioni iscritte nei casellari giudiziari, di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- b. dichiarazione sostitutiva concernente l'assolvimento dell'obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023;
- c. documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità/contitolarità del brevetto;
- d. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle tasse relative al mantenimento in vita, ove dovute;
- e. preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste e del relativo impegno espresso in giornate/uomo, redatti dai fornitori;
- f. business plan previsionale relativo agli sviluppi della valorizzazione del brevetto;
- g. eventuale certificazione che attesti la parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e all'articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162.

11. Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società proponente.

12. Le domande presentate con modalità non conformi a quelle indicate nel presente provvedimento e/o non sottoscritte digitalmente non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della richiesta di accesso alle agevolazioni.

13. Oltre a quanto sopra espressamente previsto si rimanda agli adempimenti previsti dalla relativa normativa nazionale e unionale di riferimento per le agevolazioni pubbliche.

14. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 è riportato, in allegato, l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. Il contributo è finalizzato all'acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell'impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa. Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (di seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti servizi:

A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso *Proof of Concept*)

- i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, layout prodotto);
- ii. progettazione produttiva;
- iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un'ottica di incremento del valore del TRL;
- iv. progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo;
- v. analisi e definizione dell'architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
- vi. test di produzione;
- vii. certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda;
- viii. Servizi di studio, progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione erogati da Università, IRCCS ed enti pubblici di ricerca.

B. Organizzazione e sviluppo

- i. organizzazione dei processi produttivi;
- ii. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
- iii. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.

C. Tutela della proprietà industriale

- i. predisposizione accordi di segretezza;
- ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto.

2. Ai fini dell'ammissibilità del *progetto di valorizzazione*:
 - a) il progetto non può basarsi su un'unica tipologia di servizio;
 - b) nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
 - c) le spese richieste per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 20% (venti per cento) del totale del piano richiesto.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con bonifico bancario e nella causale di pagamento devono essere presenti gli estremi della fattura oggetto di rendicontazione.
4. Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione.
5. Tutte le fatture devono riportare l'identificativo del *CUP* comunicato in sede di domanda, pena la non ammissibilità delle stesse.
6. L'impresa beneficiaria e i fornitori di servizi per i quali è richiesta l'agevolazione non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
7. Non sono ammissibili i servizi specialistici erogati da:
 - a. amministratori, soci e dipendenti dell'impresa beneficiaria o dai loro *prossimi congiunti*;
 - b. società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa proponente o i loro *prossimi congiunti*;
 - c. società in cui i soci della proponente abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi livello oppure ricoprano ruoli di rappresentanza/amministrazione;
 - d. liberi professionisti che, in virtù di specifici accordi di collaborazione, svolgano ruoli gestionali/amministrativi nella società proponente;
 - e. contitolari del brevetto;
 - f. persone fisiche sprovviste di partita IVA;
 - g. soggetto cedente la licenza d'uso del brevetto, oggetto della valorizzazione.

Articolo 7

(Entità del contributo)

1. È prevista la concessione di un'agevolazione a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*, del valore massimo di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00). Tale agevolazione non può essere superiore all'80% (ottanta per cento) dei *costi ammissibili*. La predetta

percentuale di agevolazione può raggiungere l'85% (ottantacinque per cento) dei *costi ammissibili* nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.

2. Il suddetto limite è elevato al 100% (cento per cento) per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari - con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) - della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all'*UIBM*, senza vincoli di estensione territoriali.

3. L'agevolazione di cui al presente decreto non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di *de minimis*, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sull'eventuale finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del *piano dei servizi* non assistita dal contributo di cui al comma 1 e fatta salva la possibilità di cumulo con altre agevolazioni di natura fiscale che non rientrino nella definizione di aiuto di stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE sulla quota dei costi ammissibili non coperta dal contributo di cui al presente bando.

Articolo 8

(Criteri di valutazione)

1. L'istruttoria per la valutazione dei progetti di valorizzazione si svolgerà secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica.

2. La valutazione prevede:

- a. la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura;
- b. l'esame di merito basato sui criteri di seguito esposti:
 - i. credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini di capacità di introduzione d'innovazione e del conseguente accrescimento della competitività dell'impresa o di collocazione del brevetto sul mercato considerando:
 1. posizionamento di mercato, attuale e prospettico, anche in coerenza con il business plan presentato e con la copertura territoriale del titolo brevettuale;
 2. effetti del brevetto sui prodotti/servizi aziendali;
 3. effetti del brevetto sui processi aziendali;
 4. copertura finanziaria dell'*intero progetto di valorizzazione*;

- ii. correlazione funzionale dei servizi individuati e loro coerenza, efficacia e adeguatezza, rispetto al *progetto di valorizzazione* brevettuale presentato;
 - iii. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di idoneità, professionalità, competenza ed esperienza;
 - iv. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori, in termini di:
 - 1. costo giornata/uomo;
 - 2. numero delle giornate/uomo;
3. L'iter di valutazione prevede un colloquio con l'impresa proponente per approfondire tutti gli aspetti del *progetto di valorizzazione*.
4. Nel corso dell'istruttoria, il *Soggetto competente* può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate, a mezzo PEC, con una specifica nota, alla quale la società stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere trasmessi esclusivamente all'indirizzo *PEC del Soggetto competente* entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del *Codice degli incentivi* il termine di conclusione dell'istruttoria resta sospeso fino al ricevimento dei chiarimenti e delle precisazioni richieste. In caso di incompleta o mancata risposta entro il citato termine, il *Soggetto competente* procederà alla valutazione del *progetto di valorizzazione* sulla base della documentazione acquisita.
5. Nel caso il *progetto di valorizzazione* non soddisfi uno o più dei criteri di valutazione, di cui al comma 2, lettera b), il *Soggetto competente* invia a mezzo PEC al soggetto proponente una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazione devono essere presentate al *Soggetto competente*, esclusivamente all'indirizzo *PEC del Soggetto competente*, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
6. Entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti.
7. Le domande di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4, lettere b) e d), per le quali siano intervenute, nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria, provvedimenti di rifiuto della concessione del brevetto, non saranno ammesse alle agevolazioni.

Articolo. 9

(Atto di concessione del contributo)

1. All'esito positivo del procedimento istruttorio, il *Soggetto competente* delibera la concessione del contributo.
2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3.
3. Il rapporto tra il *Soggetto competente* e l'impresa beneficiaria è regolato da un atto di concessione del contributo, coincidente con il provvedimento di ammissione alle agevolazioni, i cui principali contenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono: soggetto beneficiario, oggetto dell'atto di concessione e scopo delle agevolazioni, importi riconosciuti e dettaglio delle spese ammesse, obbligazioni del beneficiario, condizioni, modalità e termini di erogazione delle agevolazioni, modalità di verifica e di monitoraggio dei risultati, revoca delle agevolazioni. Il beneficiario dovrà inviare tramite la *procedura informatica* predisposta dal *Soggetto competente*, l'atto di concessione digitalmente sottoscritto dal Legale Rappresentante, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto atto, pena la decadenza dalle agevolazioni.

Articolo 10

(Modalità di erogazione)

1. Le richieste di erogazione devono essere presentate tramite la *procedura informatica* predisposta dal *Soggetto competente* e sono sottoposte ad un'attività di controllo amministrativo. La prima richiesta di erogazione è preceduta dalla registrazione dell'impresa beneficiaria sulla piattaforma Knowledge Share (www.knowledge-share.eu), dedicata alla valorizzazione della Ricerca Pubblica nazionale le cui modalità di attestazione sono indicate nel provvedimento di concessione.
2. Le richieste di erogazione intermedie possono essere presentate con le seguenti modalità alternative a scelta della beneficiaria:
 - a) a titolo di anticipazione, un importo fino al 30% (trenta per cento) del contributo concesso - richiedibile anche contestualmente alla firma dell'atto di concessione del contributo - previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta e di importo almeno pari al contributo da anticipare, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del 5 febbraio 2014, n. 4075 del Ministero dello sviluppo economico. La richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere presentata entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l'anticipazione;

- b) uno stato di avanzamento lavori intermedio (SAL) a fronte della fruizione di servizi specialistici il cui valore complessivo generi un'agevolazione erogabile compresa tra il 30% (trenta per cento) ed il 60% (sessanta per cento) del contributo concesso, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati intermedi ottenuti e delle fatture, anche non quietanzate, relative ai servizi acquistati. La richiesta di erogazione del SAL deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l'erogazione del SAL.

3. Il *piano dei servizi* deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del *Soggetto competente* dell'atto di concessione del contributo sottoscritto dal richiedente e inoltrato con le modalità indicate all'articolo 9. Il *piano dei servizi* si intende ultimato quando sono interamente erogati i servizi oggetto della valorizzazione e totalmente fatturati all'impresa beneficiaria i relativi costi. I costi fatturati all'impresa beneficiaria devono essere integralmente pagati con le modalità previste all'articolo 6, comma 3, e regolarmente contabilizzati entro i successivi 30 giorni dalla conclusione del suddetto piano.

4. La richiesta di erogazione del Saldo deve essere inoltrata entro e non oltre 45 giorni dalla conclusione del *piano dei servizi* come specificato al precedente comma 3, pena la revoca delle agevolazioni concesse ed erogate. È facoltà della beneficiaria programmare la rendicontazione del *piano dei servizi* utilizzando anche le altre modalità di richiesta dell'erogazione (anticipo e/o SAL) nel rispetto dei termini previsti e dei vincoli di incidenza.

5. La richiesta di erogazione a Saldo, a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività, deve includere le fatture quietanzate delle spese ammesse ed una relazione finale che evidenzi la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili. Il *Soggetto competente* effettua, anche da remoto, un incontro di monitoraggio atto a verificare la realizzazione del piano dei servizi e la correttezza della documentazione amministrativo-contabile presentata. Su un campione di almeno il 5% delle iniziative agevolate il monitoraggio è effettuato presso la sede operativa dell'impresa beneficiaria.

6. Il *Soggetto competente* procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario nonché delle altre verifiche stabilite nell'atto di concessione del contributo. L'iter di erogazione sarà espletato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa, fatta salva la necessità di approfondimenti documentali e, per la richiesta di erogazione a saldo, previa l'effettiva attuazione del monitoraggio. In caso di richiesta di integrazione i termini decorreranno dalla ricezione della documentazione necessaria al completamento dell'iter.

7. Le imprese beneficiarie sono tenute a contabilizzare le spese sostenute per la realizzazione del programma, nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento, e pagare tramite un conto corrente bancario dedicato intestato all'impresa beneficiaria, anche in via non esclusiva. Le imprese beneficiarie, costituite in forma di ditta individuale o società di persone, devono garantire una contabilità distinta e separata che consenta di individuare le spese oggetto del programma di valorizzazione, così come specificato nell'atto concessorio.

Articolo 11

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni possono essere revocate:
 - a) nel caso di rinuncia del beneficiario;
 - b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
 - c) qualora il beneficiario non abbia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;
 - d) qualora il beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del *piano dei servizi* ammesso alle agevolazioni;
 - e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente decreto, nell'atto di concessione del contributo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente;
 - f) qualora il beneficiario non realizzi il *piano dei servizi* ammesso alle agevolazioni entro il termine previsto nell'atto di concessione, salvo che il *Soggetto competente* non riscontri che le spese effettivamente sostenute configurino un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria;
 - g) qualora il beneficiario non proceda con l'invio della richiesta di erogazione del saldo nel termine indicato all'articolo 10 del presente decreto e come disciplinato dall'atto di concessione;
 - h) qualora siano intervenute, nel corso dello svolgimento delle attività successive all'atto di concessione e fino alla conclusione dell'iter agevolativo, provvedimenti di rifiuto del riconoscimento del brevetto;
 - i) qualora il beneficiario conceda in licenza il brevetto oggetto della domanda di agevolazione prima della conclusione del *piano dei servizi*, così come definito all'articolo 10, comma 3.

Articolo 12
(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, sul sito web istituzionale del *Ministero*, www.mimit.gov.it, e del *Soggetto competente*, www.invitalia.it. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

3. Nella sezione del sito dedicato alla misura (www.invitalia.it) sarà resa disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)



Giuseppe Bronzino
MISE
/80230390587
28.09.2026
16:55:00
GMT+01:00